Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° | **ROMA - Mercoledì, 28 agosto 1935 - ANNO XIII** | **Numero 200**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

CONCORSI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1935-XIII, n. **1524**.

Modificazione del ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'organico dell'Ispettorato predetto in relazione ai compiti ad esso affidati;

Considerato che tale modifica non importa aggravio di spesa a carico dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I posti di organico nella categoria del personale d'ordine (gruppo C) dell'Ispettorato corporativo sono stabiliti in numero di 60 per il grado 13° e di 60 per il grado 12°.

Nella categoria del personale subalterno del predetto Ispettorato i posti di inserviente sono stabiliti in numero di 14 e quelli di usciere in numero di 15.

Resta fermo, per quanto riguarda l'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente decreto, il disposto dell'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. **1525**.

Passaggio dei servizi di statistica del commercio e della navigazione dall'Ufficio centrale di statistica della Direzione generale delle dogane all'Istituto centrale di statistica del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 308, che porta disposizioni concernenti le statistiche del commercio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1896, n. 324, che istituisce il diritto di statistica, e le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931-IX, n. 161, che approva l'organico e determina le facoltà delle Dogane del Regno;

Visto il R. decreto 20 marzo 1935-XIII, n. 716, concernente i nuovi ruoli del personale doganale;

Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, relativa al riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VIII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-IX, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, concernente la facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1935-XIII i servizi delle statistiche del commercio estero e delle statistiche della navigazione sono trasferiti, ad ogni effetto, dal Ministero delle finanze (Ufficio centrale di statistica delle dogane) all'Istituto centrale di statistica del Regno, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

Art. 2.

Le Direzioni e gli Uffici doganali funzioneranno, per quanto concerne le anzidette statistiche, quali organi periferici

dell'Istituto centrale di statistica, conservando le stesse attribuzioni statistiche risultanti all'atto del passaggio.

L'Istituto centrale di statistica corrisponderà direttamente con le Dogane e queste direttamente con l'Istituto, per quanto riguarda il normale lavoro di raccolta, di compilazione, di trasmissione dei dati statistici. Non potrà, invece, impartire disposizioni generali o di massima riguardanti il servizio di statistica se non previo concerto col Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze continuerà ad impartire dirette disposizioni alle Dogane, per quanto concerne la raccolta dei dati statistici necessari per gli studi inerenti alle sue funzioni di istituto.

Art. 3.

Per la emanazione di disposizioni che importino nuove rilevazioni o nuove ricerche o modificazioni della nomenclatura statistica, sarà sentito preventivamente il parere di una Commissione paritetica composta di rappresentanti del Ministero delle finanze e dell'Istituto centrale di statistica, da nominarsi con decreto del Capo del Governo.

Qualora, nei casi di urgenza, non sia possibile convocare detta Commissione, le disposizioni di cui trattasi dovranno essere concordate fra il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Il personale di ruolo delle Dogane, attualmente addetto all'Ufficio centrale di statistica delle dogane per l'elaborazione e pubblicazione delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione, verrà comandato presso l'Istituto centrale di statistica del Regno, con le norme di cui all'art. 11, comma 7, del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, nella misura richiesta dal detto Istituto, all'atto del passaggio, ma non oltre la misura corrispondente a quella attuale. Il detto personale continuerà, ad ogni effetto, a far parte dei ruoli organici del Ministero delle finanze, a carico del quale rimane la corresponsione degli stipendi ed assegni vari ad esso spettanti.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio 1935-36 l'assegno annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, è aumentato della somma di L. 860.000, corrispondente alle spese occorrenti presso l'Amministrazione centrale, per i lavori eseguiti dai cottimisti ed avventizi, per il lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo, per la stampa dei modelli e delle pubblicazioni e per i servizi di economato.

Entro il giugno 1936-XIV l'Istituto è tenuto a fissare definitivamente il numero dei funzionari di ruolo del personale delle dogane che dovranno essere comandati presso l'Istituto medesimo.

In correlazione all'eventuale minor numero di funzionari comandati, in confronto dei 23 attualmente addetti a questo servizio ed avuto riguardo all'onere annuale per il relativo trattamento, sarà aumentato l'assegno di cui al precedente 1° comma, a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, riducendo in misura corrispondente i posti di ruolo del personale delle dogane. Per l'esercizio 1935-36 la somma da assegnare per eventuale minor distacco di funzionari sarà stabilita d'accordo fra le due Amministrazioni interessate.

Art. 6.

In relazione alle assegnazioni disposte col precedente articolo, a decorrere dall'esercizio 1935-36, saranno effettuate corrispondenti riduzioni in confronto degli attuali stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le assegnazioni di cui all'articolo precedente contemplano le statistiche del commercio con l'estero e quelle della navigazione, quali risultano all'atto del passaggio del servizio all'Istituto centrale di statistica.

Le assegnazioni stesse potranno essere soggette a revisione, d'accordo fra l'Istituto e Ministero delle finanze, qualora le entità dei servizi statistici come sopra trasferiti venisse a modificarsi o venissero assunti dall'Istituto centrale di statistica lavori statistici eseguiti attualmente dagli Uffici doganali e trasferiti col consenso del Ministero delle finanze.

Art. 8.

A decorrere dal 1° luglio 1935-XIII sono trasferiti dal Ministero delle finanze in proprietà all'Istituto centrale di statistica del Regno:

1° i mobili, le macchine ed il materiale inerente ai servizi statistici;

2° gli stocks di pubblicazioni di statistica;

3° il materiale ricavato dalle elaborazioni degli ultimi cinque anni, nonchè l'archivio delle pratiche generali di statistica;

4° le tavole, i riassunti ed i prospetti in corso di revisione e di elaborazione;

5° ogni altro materiale non specificatamente indicato, che abbia attinenza col funzionamento dei servizi delle statistiche di cui trattasi.

Art. 9.

Per l'aggiornamento delle statistiche della navigazione e per il riordinamento delle macchine e del mobilio il Ministero delle finanze corrisponderà una volta tanto all'Istituto centrale di statistica, rispettivamente, L. 90.000 e L. 30.000.

Art. 10.

È fatto divieto alle Direzioni ed agli Uffici delle dogane di comunicare notizie statistiche a chicchessia, all'infuori del Ministero delle finanze, senza il consenso dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 11.

Le funzioni ispettive dei servizi statistici doganali continueranno ad essere disimpegnate dagli ispettori superiori delle dogane in base alle istruzioni e direttive che saranno ad essi impartite dal Ministero delle finanze, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica del Regno.

I risultati delle ispezioni saranno comunicati dai funzionari che le hanno effettuate al Ministero delle finanze ed all'Istituto centrale di statistica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 1526.

Modificazione alle circoscrizioni dei Circoli delle Corti di assise di Bari e Lecce e del numero degli assessori ad essi essegnati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 6 del R. decreto 23 marzo 1931, numero 249, sull'ordinamento delle Corti di assise;

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 433, che determina la circoscrizione territoriale delle Sezioni di Corte di appello in funzione di Corti d'assise;

Visto il R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1412, che determina il numero degli assessori per ciascun Circolo di Corte di assise del Regno;

Visto l'art. 5 della legge 3 giugno 1935, n. 872, col quale, a decorrere dal 1° luglio 1935, il tribunale di Taranto è distaccato dalla Corte di appello di Bari ed è aggregato alla Sezione di Corte d'appello di Lecce;

Considerato che occorre modificare la circoscrizione dei Circoli di Corte d'assise di Bari e di Lecce ed il numero degli assessori ad essi assegnati;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, con la quale sono modificati la circoscrizione territoriale dei Circoli di Corte di assise di Bari e di Lecce ed il numero di assessori a ciascuno di essi assegnati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 131. — MANCINI.

Tabella.

Corti di appello	Circoli di Corte di assise	Numero degli assessori	Tribunali compresi nella circoscrizione del Circolo
Bari	Bari	61	Bari
	Foggia	90	Foggia - Trani
Sezione di Lecce	Lecce	69	Lecce - Brindisi - Taranto

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO 18 luglio 1935-XIII, n. 1527.

Modificazione dello statuto della Società nazionale « Dante Alighieri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 ottobre 1933-XIII, n. 1410, con cui veniva approvato lo statuto organico per il governo della Società nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma;

Vista la deliberazione 5 giugno 1935-XIII, con la quale il presidente della Società nazionale suaccennata ha proposto alcune modificazioni al detto statuto organico vigente nei riguardi delle norme contenute negli articoli 7, 8, 12 e 14, formulando un nuovo testo unico;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto 18 luglio 1893, n. 347;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto organico della Società nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma, in data 5 giugno 1935-XIII, composto di diciassette articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 110. — MANCINI.

Statuto della Società nazionale « Dante Alighieri ».

Il presidente della Società nazionale « Dante Alighieri », visto lo statuto della suddetta Società, approvato con R. decreto 26 ottobre 1933, sentito il parere del Direttorio, considerando:

la necessità di portare da sei a otto i membri del Direttorio nazionale della Società;

di svincolare dalle nomine del Direttorio nazionale la posizione del segretario generale;

di dare rappresentanza in seno al Consiglio nazionale al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda e di tener conto di alcuni mutamenti intervenuti per alcuni Enti già rappresentati nel Consiglio medesimo;

di stabilire che per i Comitati all'estero il presidente della Società nomina i presidenti dei Comitati o ne ratifica la nomina quando regolarmente eletti dalle assemblee dei Comitati stessi:

di unificare le modalità per l'iscrizione a socio perpetuo:

Delibera

di modificare in conformità gli articoli 7, 8, 12 e 14 dello Statuto medesimo, formulandone il testo qui allegato:

Art. 1.

La Società nazionale « Dante Alighieri » ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e cultura italiana fuori del Regno e di tenere alto dovunque il sentimento d'italianità inteso secondo lo spirito della Rivoluzione Fascista.

Art. 2.

Per raggiungere i suoi scopi la Società istituisce e sussidia scuole e corsi di lingua e cultura italiana per connazionali e stranieri, istituisce biblioteche, diffonde libri e pubblicazioni, organizza conferenze, assegna premi e si avvale di qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 3.

La Società è sottoposta all'alta vigilanza del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, al quale, al principio di ogni anno, il presidente della Società rassegna per l'approvazione una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente, nonchè copia del conto consuntivo.

Art. 4.

La Società ha la sua sede centrale in Roma nel Palazzo di Firenze.

La sua organizzazione periferica è costituita da Comitati locali nel Regno, nelle Colonie ed all'Estero.

Art. 5.

Sono organi sociali:

1° il presidente;
2° il Direttorio;
3° il Consiglio nazionale;
4° il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il presidente è nominato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il presidente è il capo della Società ed in sè riassume tutti i poteri sociali.

Art. 7.

Il Direttorio è composto di otto membri uno dei quali con funzioni di vice presidente, nominati dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del presidente.

Il vice presidente ha l'incarico di sovraintendere alle finanze sociali e di coadiuvare il presidente, sostituendolo in caso di impedimento o di assenza.

I membri del Direttorio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Direttorio assiste il presidente nel governo della Società.

Viene convocato dal presidente tutte le volte che egli ne ravvisi l'opportunità, ed almeno una volta ogni due mesi.

Le cariche di presidente e dei membri del Direttorio sono gratuite.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale è composto dai fiduciari provinciali. Il Consiglio nazionale si aduna almeno una volta l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, per la nomina dei revisori dei conti e per pronunziarsi con voto consultivo su determinati argomenti proposti dal presidente. Si aduna straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Fanno parte di diritto del Consiglio nazionale:

1° il rappresentante del Direttorio nazionale del P.N.F.;

2° il rappresentante del Sottosegretariato per la stampa e la propaganda;

3° il direttore generale del Ministero degli esteri preposto agli italiani all'estero e alle Scuole italiane all'estero;

4° i direttori generali del Ministero dell'educazione nazionale preposti all'istruzione superiore, all'istruzione media, all'istruzione tecnica, all'istruzione elementare;

5° il rappresentante dell'Istituto nazionale fascista di cultura;

6° il rappresentante dell'Opera nazionale Balilla;

7° il direttore generale dell'Opera nazionale Dopolavoro;

8° il direttore generale della L.U.C.E.

Le adunanze del Consiglio nazionale si tengono consuetudinariamente in Roma e sono presiedute dal presidente della Società.

I membri del Direttorio vi intervengono di diritto.

Ai membri del Consiglio nazionale non compete alcuna indennità.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da due revisori che adempiono al loro mandato di revisione amministrativa e contabile durante il corso dell'esercizio finanziario per il quale sono stati nominati.

Sul bilancio consuntivo presentano apposita relazione al Consiglio nazionale.

Art. 10.

Il presidente ha facoltà di nominare consiglieri emeriti tra le persone altamente benemerite della « Dante ». Sono nominati a vita ed il loro numero è di trenta.

Art. 11.

Il presidente della Società nomina fiduciari provinciali i presidenti dei Comitati che hanno sede nei capoluoghi di Provincia.

I fiduciari provinciali coltivano i rapporti con le LL. EE. i Prefetti e con i segretari federali del P.N.F., curano l'organizzazione sociale nelle rispettive provincie, assistono i Comitati già esistenti, promuovono la fondazione di Comitati nuovi seguendo le direttive e le istruzioni del presidente della Società.

Art. 12.

Il presidente della Società nomina i presidenti dei Comitati nel Regno e nelle Colonie; nomina o ratifica i presidenti dei Comitati all'estero. Può, ove a suo giudizio ne ricorra la necessità, revocarli.

Art. 13.

Il presidente della Società autorizza la costituzione dei Comitati locali nel Regno, nelle Colonie e all'Estero, previa iscrizione di almeno 25 soci perpetui e ordinari.

I Comitati locali costituiscono Sottocomitati studenteschi e Sottocomitati femminili. Funzionano sulla base di regolamenti interni preventivamente approvati dal presidente della Società.

I Comitati locali rispondono direttamente al presidente della Società per tutti i loro introiti ordinari e straordinari e ne inviano rendiconti annuali in conformità delle norme regolamentari.

I Comitati locali situati nel Regno mettono a disposizione della sede centrale l'importo di tutti i loro introiti, detratte le somme necessarie per le loro spese di amministrazione nei termini e nei limiti stabiliti dalle norme regolamentari.

Il presidente della Società può per gravi motivi, a suo insindacabile giudizio, sciogliere i Comitati locali.

Art. 14.

Possono far parte della Società gli Enti pubblici e privati e le persone di riconosciuta onorabilità, italiani e stranieri, che accettano il presente statuto e che assumono l'impegno di pagare i contributi fissati per le singole categorie di soci.

I soci si distinguono in:

1° soci perpetui che pagano una volta tanto almeno L. 200;

2° soci ordinari che pagano annualmente L. 12;

3° soci studenti, il contributo annuo dei quali viene stabilito dalle norme regolamentari;

4° soci aderenti delle scuole primarie.

Art. 15.

La Società provvede allo svolgimento della sua attività coi proventi forniti dal tesseramento delle varie categorie di soci, coi contributi di enti e di privati, coi redditi del patrimonio sociale. Le quote dei soci perpetui ed i proventi derivanti da eredità, lasciti, legati, donazioni, ecc. vanno in aumento del patrimonio inalienabile della Società.

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 16.

Il presidente della Società indice almeno ogni due anni un Raduno nazionale dei soci in città del Regno e delle Colonie a scopo di propaganda e di cultura.

Il presidente della Società determina il luogo del Raduno, ne stabilisce il programma e ne presiede le adunanze.

Art. 17.

Il presidente della Società provvede a sottoporre all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministo Segretario di Stato, le norme regolamentari di applicazione del presente statuto.

Roma, addì 5 giugno 1935 - Anno XIII

Il segretario: Dott. FILIPPO CAPARELLI.

Il presidente: On. FELICE FELICIONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1935-XIII, n. 1528.

Erezione in ente morale della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tranviaria municipale di Milano.

N. 1528. R. decreto 16 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tranviaria municipale di Milano viene riconosciuta come ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1935-XIII.

Inquadramento sindacale degli agenti di commercio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta l'opportunità di emanare nuove norme sull'inquadramento degli agenti di commercio ai fini di una più esatta individuazione della categoria;

Visti i Regi decreti 1° luglio 1926, n. 1130 (art. 5), e 27 novembre 1930, n. 1720;

Decreta:

Art. 1.

Sono attribuiti alla Confederazione fascista dei commercianti gli agenti di commercio, anche senza dipendenti, che da una o più ditte sono stabilmente incaricati di promuovere, mercè esercizio in proprio, la conclusione di contratti in una determinata zona.

Sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio coloro che al servizio di una o più ditte attendono stabilmente a promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4 n. 4, 5 n. 1, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° luglio 1935-XIII.

Roma, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(3131)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1935-XIII.

Proroga della straordinaria gestione dell'« Ospedale israelitico » e del « Ricovero degli israeliti poveri » in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1935 col quale fu prorogato fino al 31 luglio u. s. il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 978, della temporanea gestione dell'« Ospedale israelitico » e del « Ricovero degli israeliti poveri », in Roma, gr. uff. dott. Angelo Di Nola;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli:

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 ottobre 1935.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3106)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1935-XIII.
Nomina di un membro supplente nel Comitato arbitrale previsto dalla convenzione col Consorzio Industrie Fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1932 riguardante la costituzione del Comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1923, numero 560;

Considerato che in seguito al collocamento a riposo dell'ispettore superiore dei Monopoli di Stato dott. Niccoli comm. Luigi, è rimasto scoperto il posto di supplente che egli occupava in seno al predetto Comitato arbitrale;

Determina:

Il prof. dott. Bernardini comm. Luigi, ispettore superiore tecnico dei Monopoli di Stato, è nominato membro supplente nel Comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, in sostituzione del comm. Niccoli dott. Luigi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1935-XIII.
Nomina del rappresentante del Consorzio Industrie Fiammiferi nella Commissione di verifica dei prodotti delle fabbriche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 delle norme annesse al R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visti i decreti Ministeriali 5 novembre 1932 e 20 febbraio 1934;

Veduta la lettera n. 385 del 29 gennaio 1935 con la quale il Consorzio Industrie Fiammiferi designa a suo rappresentante nella Commissione di verifica dei prodotti delle fabbriche di fiammiferi il proprio amministratore delegato comm. Verardini rag. Vittorio, ed a supplente del medesimo il dott. ing. Silvio Colagrande;

Determina:

Il comm. Verardini rag. Vittorio è nominato rappresentante del Consorzio Industrie Fiammiferi nella Commissione di verifica prevista dall'art. 12 delle norme annesse al R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, in sostituzione del dottor ing. Silvio Colagrande, che rimane però aggregato alla stessa Commissione per supplirvi il rappresentante del Consorzio nei casi di assenza od impedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(3105)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1935-XIII.
Revisione generale degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea e di noleggio da rimessa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate col R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di accertare se per gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea e di noleggio da rimessa sussistano le condizioni di sicurezza di circolazione;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la revisione generale degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, concessi in via definitiva o autorizzati in via provvisoria, e degli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio da rimessa.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea dovrà essere espletata dai Circoli ferroviari d'ispezione entro il 30 settembre 1935 e quella degli autoveicoli adibiti a servizio di noleggio da rimessa entro il 31 dicembre 1935, effettuandola in occasione del rilascio annuale del nulla osta richiesto agli effetti della riduzione della tassa di circolazione.

Roma, addì 23 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

(3132)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa all'Unione agricola di Piacenza per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che l'Unione agricola di Piacenza fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario d'esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio della provincia di Piacenza, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso

la Cassa di risparmio di Bologna, con provvedimento della Sezione medesima del 27 giugno 1928 ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Veduta la proposta formulata dalla predetta Sezione di credito agrario, con lettera del 6 agosto 1935-XIII;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario già concessa all'Unione agricola di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3107)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa cooperativa fra gli agricoltori di Reggio Emilia per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa cooperativa fra gli agricoltori di Reggio Emilia fu autorizzata, con decreto Ministeriale 29 ottobre 1928-VII, a compiere nella provincia di Reggio Emilia le operazioni di credito agrario d'esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna con lettera del 6 agosto 1935-XIII;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario, concessa alla Cassa cooperativa fra gli agricoltori di Reggio Emilia con decreto Ministeriale 29 ottobre 1928.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3108)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 690.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Plaickner Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva dei Molini e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Plaickner Maria fu Giacomo e della Oberfranch Maddalena, nata a Selva dei Molini il 10 aprile 1889, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Plaickner in « Stagni ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Severino.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1841)

N. 519 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Oberhuber Pietro;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Campo Tures e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Oberhuber Pietro fu Giovanni e di Aschbacher Anna, nato a Lappago il 3 settembre 1870, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Oberhuber in « Masoni ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Kröll Anna fu Francesco, ed ai figli Maria, Paola, Regina, Pietro, Anna, Cecilia, Ermanno, Edvige, Elena, Antonia, Erna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1842)

N. 490 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Kröll Tommaso;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Campo Tures e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Kröll Tommaso fu Francesco e della Anna Ebenkofler, nato a Lutago il 7 marzo 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kröll in « Cairoli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Jenewein Maria di Giuseppina, ed ai figli Francesco, Maria, Adolfo, Lodovico, Edvige, Anna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1843)

N. 655 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Reichegger Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva dei Molini e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Reichegger Luigi fu Luigi e della fu Forer Maria nato a Selva dei Molini l'8 febbraio 1888 è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Reichegger in « Daldosso ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Erler Crescenzia di Francesco, ed ai figli Antonio, Cristiano, Luigi, Riccardo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1844)

N. 654 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Oberhuber Cecilia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva dei Molini e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Oberhuber Cecilia fu Vincenzo e della fu Untergasser Regina, nata a Selva dei Molini il 27 aprile 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Oberhuber in « Sopramaso ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Carlo Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1845)

N. 298 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ranalter Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ranalter Antonio fu Giacomo e della fu Fauster Teresa, nato a Dobbiaco il 29 maggio 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Ranalter in « Ranalti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Elsler Giovanna di Pietro.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1846)

N. 651 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma ialiana presentata dal signor Oberpertinger Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Oberpertinger Giuseppe fu Ignazio e della fu Thies Cristina, nato a S. Andrea in Monte il 25 maggio 1886, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Oberpertinger in « Petri »;

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Gasser Rosina fu Giovanni, ed ai figli Giuseppe, Francesco, Ermanno.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1847)

N. 578 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Giuseppe fu Francesco e della fu Insam Marianna, nato a Santa Cristina il 19 ottobre 1879, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Insam Anna Maria fu Domenico.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1848)

N. 579 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma ialiana dal signor Demetz Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Giuseppe fu Giov. Matteo e della Senoner Marianna, nato a Santa Cristina il 20 febbraio 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1849)

N. 573 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Giov. Battista;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Giov. Battista fu Giov. Battista e della Perathoner Marianna, nato a Santa Cristina il 9 gennaio 1901, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini

del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1850)

N. 572 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Demetz Giov. Battista;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Demetz Giov. Battista fu Angelo e della fu Perathoner Elisabetta, nato a S. Cristina il 22 marzo 1885, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Maesiner Maria fu Giorgio, ed ai figli Vincenza, Enrica-Elisabetta, Albina, Angela-Vittoria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1851)

N. 571 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Rosalia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla sig.ra Demetz Rosalia di Pietro e della Perathoner Teresa, nata a S. Cristina il 22 luglio 1901, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1852)

N. 570 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Notburga;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla sig.ra Demetz Notburga fu Pietro e della fu Demetz Anna, nata a Selva il 15 luglio 1871, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1853)

N. 726 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Feichter Francesco;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Feichter Francesco fu Francesco e della fu Gröber Maria, nato a Marebbe il 4 settembre 1894, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Feichter in « Pini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Vigg Giuliana fu Antonio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1854)

N. 591 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Trafoier Francesco;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sluderno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Trafoier Francesco fu Francesco e della Wieser Crescenzia, nato a Sluderno il 5 luglio 1890, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Trafoier in « Trafoi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Angerer Maria fu Giovanni ed ai figli Federica, Giuseppina, Rodolfo, Ottomaro, Emma, Francesca, Giovanni.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1855)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 22 luglio 1935-XIII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e le attribuzioni del Consiglio per gli archivi del Regno.

(3134)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 23 agosto 1935-XIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, relativo all'istituzione di un nuovo posto di Addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.

(3135)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 23 agosto 1935-XIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432, relativo all'approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, dell'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note.

(3136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182.

Media dei cambi e dei titoli

del 26 agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 20
Inghilterra (Sterlina)	60, 60
Francia (Franco)	80, 55
Svizzera (Franco)	398, 25
Argentina (Peso oro)	3, 27
Belgio (Belga)	2, 0575
Canadà (Dollaro)	12, 17
Cecoslovacchia (Corona)	50, 67
Danimarca (Corona)	2, 71
Germania (Reichsmark)	4, 9067
Grecia (Dracma)	11, 50
Norvegia (Corona)	3, 0021
Olanda (Fiorino)	8, 244
Polonia (Zloty)	23[illegible] —
Spagna (Peseta)	167, 20
Svezia (Corona)	3, 0793
Rendita 3,50 % (1906)	70, 15
Id. 3,50 % (1902)	67, 875
Id. 3 % lordo	52, 875
Prestito redimibile 3,50 % 1934	66, 725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82, 95
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94, 40
Id. id 5 % id. 1941	94, 85
Id. id. 4 % id 15 febbraio 1943	83, 10
Id. id. 4 % id 15 dicembre 1943	84, 40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del Bollettino della 12ª estrazione di n. 75.0[illegible] obbligazioni delle Venezie di serie 2ª, per l'ammortamento esercizio 1934-35, apparso a pagina 4 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1935-XIII, i numeri riferibili ai titoli dal *544.001* al *544.100* rispettivamente posti sotto i numeri 548.101 e 548.200 debbono invece intendersi inseriti sotto i numeri 543.001 e 543.100.

(3130)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, nn. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

S. diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (Redimibili)	284426	Poiret Maria detta Mariuccia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Savino Amalia di Felice, vedova Poiret, domicil. a Milano . . . . L.	752,50
»	284427 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Savino Amalia di Felice vedova Poiret.	252 —
Cons. 5 %	76683	Averame Maria fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Briatore Maddalena vedova Averame, domic. a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo) . . . . »	10 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	22578	De Anna Emilio di Antonio, domic. a Codroipo (Udine) . . . »	20 —
Cons. 5 %	498255	Collesano Giovanni di Antonino, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Petralia Soprana (Palermo) . . . . »	350 —
»	526228	Bonazzi Enzo-Giuseppe di Lazzaro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Tirano (Sondrio) . . . . »	375 —
Cons. 5 % (Littorio)	55431	Desiderio Antonia-Giovanna di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sant'Agata dei Goti (Benevento) . . »	310 —
»	55432 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Desiderio Giuseppe fu Giovanni.	155 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	27271	Fusani Arturo fu Faustino, domic. ad Avenza (Massa) . . . »	20 —
Cons. 5 %	458897	Provinzano Leonarda fu Francesco, moglie di Micciantuono Michele, domic. a Ferrandina (Matera), vincolata . . . . . »	25 —
»	306207	Milazzo Ignazio di Vito, domic. a Villafranca Sicula (Girgenti), ipotecata . . . . »	120 —
»	426214	Odeven Maria-Carolina fu Gaspare, moglie di Calenda Guglielmo, domic. a Napoli, vincolata . . . . »	2160 —
»	167848	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Lama Mologno (Modena) . . . . »	75 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	1802	Caltagirone Amante di Nicolò, domic. a Cattolica Eraclea (Girgenti) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	185221 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Limito Cesare fu Marco, minore sotto la p. p. della madre Suardi Ida fu Francesco, vedova Limito, domicil. a Milano . . . . » per l'usufrutto: Suardi Ida fu Francesco vedova Limito.	465 —
»	346785	Sardella Rosalia di Giosuè, moglie di Arnone Pasquale, domic. a Favara (Girgenti), vincolata . . . . »	200 —
»	226839	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Pievetorina (Macerata) . . . . »	230 —
3,50 % (1902)	33754	Ramella Pietro fu Quinto, domic. a Chiavazza (Novara) . . »	280 —
Cons. %	30791	Fabbriceria della Chiesa di San Floreano in Pozzalis, frazione del comune di Rive d'Arcano (Udine) . . . . »	15 —
»	258993	Fabbriceria della Chiesa Filiale di S. M. Maggiore di Villanova di San Daniele del Friuli (Udine) . . . . »	20

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1902)	6848	Chiesa parrocchiale di San Martino in Turrida Sedegliano (Udine) . . . . L.	28 —
»	6773	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giacomo di Ragogna (Udine) . . . . »	7 —
Cons. 5 % Littorio	75922	Nappi Orsola, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Marzano di Nola (Avellino) . . . . »	60 —
»	75923	Nappi Maria-Erminia, minore sotto la p. p del padre, domic. a Marzano di Nola (Avellino) . . . . »	60 —
»	75924	Nappi Francesco, minore sotto la p. p del padre, domic. a Marzano di Nola (Avellino) . . . . »	60 —
3,50 % Redimibile	294948	De Bon Celeste fu Vittorio, minore sotto la p. p della madre Ballestrino Margherita fu Andrea, vedova de Bon, domic. a Brescia . . . . »	35 —
»	294949	De Bon Angelo fu Vittore, minore, ecc., come la precedente . . »	112 —
»	294950	De Bon Renato fu Vittorio, minore, ecc., come la precedente . »	157,50
»	294951	De Bon Candido fu Vittorio, minore, ecc., come la precedente . »	182 —
»	294952	De Bon Andrea fu Vittorio, minore, ecc., come la precedente . »	185,50
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	15465	Prini Alfredo di Antonio, domic. a San Giorgio (Ferrara) . . »	20 —
3,50 % (1902)	29115	Compagnia della Beata Vergine della Consolazione nella Chiesa parrocchiale di San Donato di Urbino (Pesaro) . . . . »	3,50
3 %	42387	Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa parrocchiale di San Cristoforo dell'Isola del Piano (Pesaro) . . . . »	3 —
Cons. 5 %	193772	Associazione Nazionale dei Combattenti, Sezione di Cremona . »	10 —
»	110152	Mastrangelo Giovanni fu Giuseppantonio, domic. a Larino (Campobasso), ipotecata . . . . »	50
Cons. 3,50 % (1906)	214943	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	17,50
3,50 % Redimibile	338419	Patrini Maria di Ezio, moglie di Sammartano Domenico, domic. a Novi Ligure (Alessandria), vincolata . . . . »	2100 —

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

Il direttore generale. CIARROCCA.

(936)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificato del prestito redimibile 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso N. 167.

I coniugi Magrassi Carlo fu Ferdinando e Gragnolati Maria fu Luigi, domiciliati in Mombisaggio (frazione di Tortona) ed elettivamente in Tortona presso l'avv. Magrassi Luigi, via Ammiraglio Mirabello n. 8, addì 27 ottobre 1934, hanno diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Minoletti della pretura di Novara, il signor Piccinini Agostino, residente in Novara, via Gaudenzio Ferrari, 4, a consegnare ad essi coniugi, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato prestito redimibile 3,50 per cento n. 329995 del capitale nominale di L. 5000 (già consolidato 5 per cento n. 403899), intestato a Gragnolati Maria fu Luigi, moglie di Magrassi Carlo Benedetto o Benedetto Carlo, domiciliata a Tortona (Alessandria), con vincolo dotale, e dal Piccinini indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo prodotta dai coniugi sopranominati.

Roma, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1109)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni provenienti dalla cessata Società Ferrovie Romane.

Si notifica che nel giorno di lunedì 16 settembre 1935-XIII, alle ore 9, in una sala a pianterreno del Palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1935-36, delle obbligazioni della cessata Società Ferrovie Romane (Livornesi, Lucca-Pistoia, e Comuni Romane) passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

Le quantità delle obbligazioni da estrarsi sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3138)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordi commerciali italo-ungheresi del 18 giugno 1935. Scambio di note.

Con apposito scambio di Note fra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione Reale di Ungheria in Roma è stato stabilito di fare entrare in vigore, in via provvisoria: a partire dal 1° settembre 1935, l'Accordo italo-ungherese del 18 giugno 1935 per la valorizzazione del grano ungherese; a partire dal 1° luglio 1935, l'Accordo italo-ungherese del 18 giugno 1935 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi e l'Accordo italo-ungherese di pari data relativo alla liquidazione dei crediti arretrati verso l'Ungheria.

(3137)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

XXII Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1126. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la Ditta Fratelli Marzoli & C., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento di Palazzolo sull'Oglio un nuovo impianto per la rifusione dei rottami di ghisa provenienti dalle lavorazioni meccaniche effettuate dalla ditta stessa.

Tutto il prodotto della nuova fonderia deve essere destinato esclusivamente al fabbisogno della fabbrica di macchine per l'industria tessile, di proprietà della ditta Marzoli & C., sita in Palazzolo sull'Oglio.

1127. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la domanda della « S. A. San Marco » Elettrometallurgica Veneta, con sede in Venezia, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione al fine di installare nel proprio stabilimento di Porto Marghera nuovi impianti per la produzione di ghisa e ferroleghe, è accolta limitatamente alla produzione delle ferroleghe.

1128. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la S. A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, con sede in Trieste, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Monfalcone, un nuovo impianto per la produzione di profilati metallici leggeri.

1129. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la S. A. Metallurgica Vittorio Cobianchi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento metallurgico di Omegna.

1130. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la S. A. Industriale & Commerciale Attilio Bagnara, con sede in Genova, è autorizzata a sostituire il treno sbozzatore a due cilindri, attualmente installato nel proprio stabilimento di Genova-Sestri, con un altro treno sbozzatore a tre cilindri di moderna costruzione.

1131. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Pietro Panzera di Mario Panzera, con sede in Bellano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Dervio un nuovo impianto per la fabbricazione di laminato tondo tratto da billette di ferro omogeneo, non è accolta.

1132. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la ditta Officine Meccaniche di Antonio Grandi, con sede in Solbiate Arno (Varese), è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Solbiate Arno, un maglio ad aria compressa Beche, a doppia azione, tipo D. G. H. - 4000, del peso complessivo di circa chilogrammi 20.000, ed un tornio unificato V. D. F. modello V-2 Boehringer.

1133. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la S. A. Officine di Netro già G. B. Rubino, con sede in Netro (Vercelli) è autorizzata ad installare, presso il proprio stabilimento di Netro (Vercelli) un nuovo maglio pneumatico LV-3 con mazza di kg. 100.

INDUSTRIE CHIMICHE.

1134. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad:

1° installare nel proprio stabilimento di Castellanza un impianto per la produzione di « osseina ed osseina calcinata », trasferendo parzialmente gli impianti esistenti presso il proprio stabilimento di Torino;

2° completare e perfezionare l'impianto per la produzione di gelatina esistente presso il proprio stabilimento di Torino;

3° trasferire in un secondo tempo da Torino a Castellanza l'intero impianto per la produzione di gelatina.

1135. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento della Bovisa, un nuovo impianto per l'estrazione del nickel e del cobalto da uno speciale minerale arsenicale, e per la produzione di anidride arseniosa ed arsenica e di arsenicati per l'agricoltura.

1136. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la S. A. Fabbriche Amido Glucosio Destrina, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Castelmassa (Rovigo) un nuovo impianto per la produzione di glucosio solido raffinato in granuli minuti.

1137. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la Società Distillerie Italiane Anonima, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento per la produzione di alcool etilico di Pontelagoscuro (Ferrara) un nuovo impianto destinato alla fabbricazione di glicerina raffinata e relativi sottoprodotti (alcool etilico e aldeide acetica) mediante processo di fermentazione del melasso.

1138. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale le domande della S. A. Industria Piemontese Colori Anilina, con sede in Ciriè (Torino) intese ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso il proprio stabilimento di Ciriè, nuovi impianti per la fabbricazione di: paranitrotoluolo, ortonitrotoluolo, alfanaftilamina, betanaftilamina, betanaftolo puro, acido gamma, acido isogamma, non sono accolte.

1139. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la ditta Prodotti Leukos dell'ing. Pier Guido Uberti, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, un laboratorio per la fabbricazione di prodotti sterilizzanti e disinfettanti denominati « Leukos ».

1140. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la ditta Amedeo Lapeyre, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un nuovo impianto per la produzione di codeina e derivati, da utilizzare esclusivamente nella preparazione dello sciroppo Famel.

INDUSTRIA TESSILE.

1141. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Calzificio Lavini Cecilia, con sede in Oggiona Santo Stefano (Varese) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Oggiona Santo Stefano, un nuovo impianto per la fabbricazione di calze a telaio, non è accolta.

1142. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la ditta Fratelli Monti, con sede in Maserada sul Piave (Treviso) è

autorizzata ad ampliare il proprio impianto di tessitura sito in Maserada sul Piave.

1143. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la ditta Marcolli Salvatore, con sede in Montonale (Varese), è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di cotone, mediante l'installazione dei soli dodici telai rilevati dalla ditta Brazzella di Busto Arsizio.

1144. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la Società in nome collettivo Figli di Luigi Radice, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di filati cucirini sita in Milano.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1145. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la ditta Vittorio Daglio & Arnaldo Sacco, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto destinato al montaggio ed al collaudo di motori a combustione interna come da brevetto a nome di Sacco Luigi Arnaldo, depositato in data 27 marzo 1935-XIII, registro n. 80, verbale n. 128, avente per titolo: Procedimento e dispositivo per realizzare, ai vari regimi di funzionamento, la autoaccensione spontanea nei motori a stantuffo funzionanti secondo il ciclo ad esplosione.

1146. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la ditta G. Corbetta, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria officina di Milano, attrezzata per la costruzione di impianti di frenatura per autoveicoli, accessori per auto, moto ed aviazione.

INDUSTRIA DEI MEZZI RADIO.

1147. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la « Osram » Società Riunite Osram-Edison-Clerici, S. A., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare i propri impianti di Milano per la fabbricazione di valvole termoioniche trasmittenti.

1148. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale viene revocato il decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, e la Società Anonima « I.M.C.A. », con sede in Alessandria, è autorizzata ad esercire un laboratorio per la fabbricazione di un nuovo tipo di apparecchio radioricevente, alla condizione che la Società stessa si dedichi esclusivamente alla costruzione di un tipo di apparecchio radioricevente con numero di valvole non inferiore a nove.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1149. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Mainelli Antonio, con sede in Oleggio (Novara) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di ghiaccio sita in Oleggio (Novara) non è accolta.

1150. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la domanda della ditta ing. Salvatore e dott. Biagio Macchiarella, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare in Palermo la propria fabbrica di ghiaccio sita in Termini Imerese, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE MACCHINE DA SCRIVERE

1151. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la S. A. Ing. Camillo Olivetti, con sede in Ivrea, è autorizzata ad allestire, nel proprio stabilimento di Ivrea, per la costruzione di macchine da scrivere, un nuovo impianto destinato alla fabbricazione di caratteri per macchine da scrivere.

INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DELL'OLIO DI SEMI.

1152. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1935-XIII, col quale la ditta Lometti Orazio di Leandro, con sede in Modena, è autorizzata ad allestire, in Modena, un nuovo impianto per la sola estrazione dell'olio dai vinaccioli.

(3113)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a 5 posti di aiutante nel Corpo Reale delle miniere.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il giorno 21 dello stesso mese, registro n. 5, foglio n. 189, col quale fu indetto un concorso a n. 5 posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico del Corpo Reale delle miniere;
Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale del concorso a n. 5 posti di aiutante in prova (grado 11°, gruppo *B*) del Corpo Reale delle miniere:

1° Tocci Francesco	con punti	16,50	su 20
2° Ergoi Salvatore	» »	16,25	»
3° Di Filippo Berardino	» »	15,75	»
4° Barberi Angelo, ex combattente	» »	15,50	»
5° Atzeni Giovanni Efisio, ex combattente	» »	15,25	»
6° Diana Quinto	» »	15,25	»
7° Olla Ubaldo, inscritto al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922	» »	15 —	»
8° Maiorana Giuseppe	» »	14,75	»
9° Amico Giuseppe	» »	13,25	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine seguente i signori:

1° Tocci Francesco;
2° Ergoi Salvatore;
3° Di Filippo Berardino;
4° Barberi Angelo, ex combattente;
5° Atzeni Giovanni Efisio, ex combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i signori:

1° Diana Quinto;
2° Olla Ubaldo, iscritto al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922;
3° Maiorana Giuseppe;
4° Amico Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(3129)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.